

Commissione, ma non ho mai detto che si dovesse copiarlo *ad litteram* il decreto del 1817, che si dovesse mantenere tale e quale sia nelle sue parole sia quanto alla misura dell'esonero e della moderazione; anzi dichiarai assolutamente che mi pareva conveniente rimandare tutta questa materia al regolamento.

Dunque su questo proposito il Ministero non ha fatto nessuna esplicita dichiarazione.

Dopo ciò avendo il Ministero propugnato in massima la convenienza di questa disposizione nel seno della Commissione, avendo discusso la materia, ed essendo venuto d'accordo con la Commissione medesima nel senso di limitare la disposizione agli infortuni, non considerata nel catasto, e di restringere la facoltà di accordare moderazione al caso della perdita dei due terzi della rendita per le ragioni che ha testè esposto l'onorevole relatore, il Ministero coerente alle sue dichiarazioni, non diminuisce punto la sua promessa, anzi la mantiene; e la mantiene anche in modo più ampio di quello che avea detto, poichè, invece di accettare l'emendamento Canzi, che si riferisce alla perdita della intera rendita, e quello dell'onorevole Spirito, che propone la metà, si è tenuto ad una via di mezzo.

Dopo questa dichiarazione, io voglio sperare che l'onorevole Spirito, e l'onorevole Franceschini, non vorranno insistere nelle loro proposte, le quali ad ogni modo il Governo non può accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Ho letto ora l'articolo formulato dal Ministero, che non avevo bene inteso dalla lettura fattane dall'onorevole presidente. Lo accetto, perchè mi pare che poggi sulla massima che si debba tener conto delle disgrazie, quando non sieno state prevedute nella determinazione degli estimi. Prego però l'onorevole ministro delle finanze di accettare il mio emendamento al suo articolo aggiuntivo là dove dice: "l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno."

Che cosa vuol dire questa facoltà rimessa all'amministrazione finanziaria, la quale potrebbe accordare o no, ispirandosi a criteri fiscali, quando questa proposta è informata ad un principio della più stretta ed assoluta giustizia?

Onde io proporrei invece che l'articolo terminasse con queste parole sole: "sarà accordata una moderazione dell'imposta dell'anno."

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io prego ancora una volta l'onorevole Spirito di non insistere su questo suo emendamento. Gli rammento che il decreto napoletano era concepito in questi termini: "il contribuente può domandare ecc." Noi invece diciamo: "l'amministrazione può accordare ecc."

D'altra parte se si dicesse: *l'amministrazione accorderà*, si darebbe all'amministrazione l'obbligo di procedere d'ufficio anche senza la domanda del contribuente: ora io credo che lo stesso onorevole Spirito non desideri che ci sia questo obbligo.

Ma poi è da considerarsi che non esiste una differenza sostanziale fra l'emendamento dell'onorevole Spirito e l'articolo proposto dal Ministero, essendo di per sè cosa evidentissima che l'amministrazione non si rifiuterà mai di accogliere la domanda del contribuente; ma non può l'amministrazione stessa assumersi l'impegno di procedere *ex officio* quando il contribuente non lo domandi.

Presidente. Onorevole Spirito, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, insiste nel suo emendamento?

Spirito. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ed accetto l'articolo aggiuntivo come sta.

Presidente. Nemmeno l'onorevole Canzi insiste?

Canzi. Non insisto.

Gerardi. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole Gerardi debbo far avvertire che questo articolo aggiuntivo viene a sostituire gli articoli 39 e 40 di antica dizione e non l'articolo 41; perchè il 41 si riferisce ad un altro argomento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

Gerardi. (Della Commissione) Non mi piace di far perdere il tempo alla Camera, ma non posso tacere una dichiarazione.

L'onorevole Canzi nelle poche parole testè pronunziate ha mosso una censura alla Commissione, la censura, cioè, di non avere essa consentito quanto da lui si chiedeva, e di aver poi accordato qualche cosa di più. Ma questa censura dell'onorevole nostro collega non ha fondamento. L'onorevole Canzi aveva enunciata alla Commissione una proposta di massima, la quale, a mio avviso, avrebbe dovuto esser respinta, per le stesse ragioni per le quali abbiamo dovuto respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Spirito. Difatti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Canzi parla, in genere,